

NORME DI GESTIONE ZTL

1. Definizioni.

Per **Zone a Traffico Limitato** s'intendono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite, o a particolari categorie di utenti e di veicoli. (art. 3 D. Lgs. 285/92 e s.m.i.).

Ai sensi del presente provvedimento tali zone vengono suddivise in due sottoclassi:

- **ZTL Principali** (o di "fascia rossa"), comprendente tutte le altre strade non menzionate al punto successivo, disciplinate in maniera più rigorosa e con più limitazioni.
- **ZTL Secondarie** (o di "fascia gialla"), comprendente le seguenti vie, disciplinate in maniera meno rigorosa e con limitazioni contenute, in cui è consentito l'ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ferma restando la durata massima della sosta di 30' laddove consentita, con obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio:
 - Via Martinet (lato nord);
 - Via A. Gorret;
 - Via Tourneuve;
 - Via A. Trèves;
 - Via A. Henry;
 - Via Vevey (lato nord);
 - Via Prés des Fossés;
 - Via Mons. Duc;
 - Via Cerise;
 - Via Ribitel (tratto a nord di via Promis);
 - Piazza Narbonne (zona riservata alla circolazione veicolare);
 - Via Collège de Saint Bénin;
 - Via Trottechien;
 - Via Monte Grappa.

Per **Isole Pedonali** s'intendono le zone interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, quelli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i velocipedi nonché i veicoli ad emissione zero assimilabili ai velocipedi stessi. (art. 3 D.Lgs. 285/92 e s.m.i.).

2. Istituzione delle "ZTL".

Nelle Vie e nelle Piazze cittadine individuate come "Zone a Traffico Limitato", di seguito denominate ZTL, istituite con appositi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale e delimitate a mezzo di regolare segnaletica verticale conforme al vigente Codice della Strada,

sono vietati il transito la fermata e la sosta dei veicoli, salvo le eccezioni previste e regolamentate dalle presenti disposizioni.

3. Istituzione delle Isole Pedonali "IP".

Per taluni settori delle ZTL o talune arterie stradali, particolarmente interessate dal transito pedonale e sulla base dell'incidenza del traffico sulla sicurezza della circolazione e sul territorio in genere, possono essere istituite anche temporaneamente, con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, le Isole Pedonali, di seguito denominate "IP", limitatamente ad alcune ore del giorno e/o a periodi annuali di maggiore afflusso turistico, o in caso di necessità legate alla tutela del patrimonio ambientale, culturale, del territorio o dell'ordine pubblico.

4. Accesso alla "IP".

Salvo particolari circostanze contingenti ed urgenti valutate dall'ufficio competente, in deroga al comma 2 dell'art. 1 possono essere autorizzati a transitare nelle "IP" i veicoli in possesso di apposito contrassegno "A", disciplinato dalle presenti disposizioni.

5. Accesso alla ZTL - Deroche Speciali.

Possono circolare liberamente nelle ZTL:

- a) i velocipedi, compresi quelli a pedalata assistita;
- b) i veicoli al servizio di persone invalide di cui all'art. 188 del CdS;
- c) i veicoli adibiti a taxi e noleggio con conducente;
- d) gli scuolabus e gli autobus adibiti al trasporto pubblico di linea urbana all'interno delle ZTL;
- e) tutti i veicoli muniti di dispositivo di emergenza a luce lampeggiante blu, i mezzi delle Forze di Polizia, i veicoli di emergenza e di soccorso, quelli adibiti al servizio di Protezione Civile e i veicoli al servizio delle FF.AA..

Gli utenti di tali categorie di veicoli (eccetto quelli di cui al precedente punto "a") sono tenuti a comunicare all'ufficio preposto i dati del veicolo.

Previa presentazione dell'istanza necessaria per l'inserimento nella banca dati dei veicoli autorizzati, possono transitare e sostare nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità, per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, per la durata massima di 30' e con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio, le categorie successivamente indicate:

- a) veicoli adibiti al servizio di Onoranze Funebri;
- b) i veicoli muniti di logo in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni, all'ASL, all'APS, all'INVA ed alle imprese che svolgono per conto del Comune di Aosta il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ed il servizio di affissioni comunali;
- c) i veicoli adibiti al Soccorso Stradale ed allo sgombero neve nell'espletamento del servizio operativo all'interno delle ZTL;
- d) i veicoli dei clienti delle strutture turistico-ricettive ed assimilabili, ai sensi della normativa regionale vigente tempo per tempo, situate all'interno delle ZTL. Il titolare dell'esercizio dovrà comunicare, entro il termine perentorio di 10 gg. dall'avvenuto accesso, con le modalità previste dall'Amministrazione, l'avvenuta effettuazione del transito solamente per la via in cui ha sede l'esercizio, indicante il giorno di passaggio, l'orario di arrivo e di partenza e la targa d'immatricolazione del veicolo. L'Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione del soggetto avente diritto un sistema informatico di accreditamento dei veicoli che debbano accedere alla struttura servendosi del varco assegnato. Dovrà, in ogni caso, essere esposto sul veicolo un apposito tagliando, consegnato da parte del

gestore della struttura all'interessato, che ha l'obbligo di esporlo in maniera chiaramente visibile durante il transito e la fermata/sosta unitamente all'indicazione dell'orario d'inizio della stessa.

6. Rilascio dei contrassegni.

I contrassegni sono rilasciati a coloro che ne abbiano diritto ai sensi delle presenti disposizioni e ne facciano espressamente richiesta, in bollo, con la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, e dovrà contenere tutte le dichiarazioni e/o i documenti richiesti e dovrà essere sottoscritta dalla persona avente titolo.

E' consentito delegare un terzo, con atto in carta semplice, alla presentazione dell'istanza che deve essere firmata in calce e correlata da copia fotostatica del documento di identità del delegante avente titolo.

I dati del veicolo con il quale si intenda transitare dovranno essere indicati sulla domanda; qualora la richiesta indichi più targhe, verranno emessi altrettanti contrassegni.

7. Tipologie di contrassegni.

Contrassegno di tipo "A": viene rilasciato per il solo transito ai proprietari, o agli aventi disponibilità a qualsiasi titolo, di un'autorimessa o di un posto auto.

In caso di posti auto condominiali non chiaramente assegnati è necessario produrre copia del regolamento condominiale oppure uno specifico verbale dell'assemblea, comprensivo di una planimetria illustrativa che riporti la ripartizione dell'utilizzo degli stalli indivisi. Qualora non sia stato costituito formalmente il condominio, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da una dichiarazione congiunta di tutti i comproprietari che preveda l'utilizzo degli spazi indivisi.

Contrassegno di tipo "C": viene rilasciato per il transito e la sosta nelle immediate vicinanze del civico di residenza per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, per la durata massima di 30', con obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio, alle categorie successivamente indicate e con le seguenti modalità:

- a) **RESIDENTI anagraficamente rilevabili nelle ZTL:** dalle ore 04,00 alle ore 10,30 e dalle ore 19,30 alle ore 22,30 nelle vie e piazze di residenza, esclusivamente seguendo il percorso indicato sul contrassegno. Viene rilasciata un'autorizzazione per ciascun nucleo familiare ed un numero massimo di contrassegni pari al numero di titolari di idonea patente di guida, intestatari di veicolo, presenti nel nucleo familiare stesso;
- b) **ASSISTENZA PRIVATA AD ANZIANI RESIDENTI:** dalle ore 04,00 alle ore 10,30 e dalle ore 19,30 alle ore 22,30 nelle vie e piazze di residenza dell'assistito, esclusivamente seguendo il percorso indicato sul contrassegno. Viene rilasciata un'autorizzazione per ciascun nucleo familiare con residenza anagrafica all'interno delle ZTL, qualora sia ricompresa nel nucleo stesso almeno una persona di età superiore ai 65 anni e tutto il nucleo familiare sia sprovvisto di veicolo proprio e/o patente di guida. Verranno rilasciati un numero massimo di n. 2 contrassegni relativamente ai veicoli individuati dalle suddette persone.

Le disposizioni relative al contrassegno "C" si applicano alle ZTL di entrambe le sottoclassi, con l'unica deroga per quelle Secondarie, in cui è consentito l'ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ferma restando la durata massima della sosta di 30', con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

Contrassegno di tipo "D": viene rilasciato agli esercenti di attività commerciali e di artigianato con sede nelle ZTL per il transito dalle ore 04,00 alle ore 10,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e la sosta, nelle immediate vicinanze dell'attività, per la durata massima di 30', per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

I veicoli autorizzabili sono quelli intestati alla ditta richiedente o facenti parte dei beni strumentali dell'azienda stessa, oltre a quelli intestati ai titolari delle attività di cui trattasi e/o ai loro soci. Per periodi di tempo limitati e debitamente motivati, in alternativa ai veicoli di cui sopra è possibile autorizzare un'auto intestata ad un dipendente.

Le disposizioni relative al contrassegno "D" si applicano alle ZTL di entrambe le sottoclassi, con l'unica deroga per quelle Secondarie, in cui è consentito l'ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ferma restando la durata massima della sosta di 30', con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

Contrassegno di tipo "K": viene rilasciato per il transito di veicoli adibiti al trasporto dei materiali utilizzati dalle imprese che esercitano attività all'interno di cantieri regolarmente autorizzati e per il solo svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Qualora il cantiere non possa ricomprendere un'area riservata, è permesso sostare nell'immediate vicinanze e per la durata massima di 30' non reiterabile nel corso della stessa giornata, per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico con obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio. Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore, occorrerà presentare presso gli sportelli appositamente predisposti, una richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.

La domanda dovrà essere conforme alla modulistica a disposizione presso l'ufficio preposto e contenere le dichiarazioni necessarie attestanti i vari titoli abilitativi previsti di volta in volta.

Il contrassegno avrà validità per un periodo massimo di un anno solare e potrà essere rinnovato previa presentazione di una nuova istanza, prima della sua scadenza.

Contrassegno di tipo "T": viene rilasciato a seguito di richiesta motivata, per il transito e la sosta nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità per interventi di carico e scarico estemporanei e contingenti, che non rientrino nelle altre fattispecie e casistiche contenute nelle presenti disposizioni, per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni, per la durata massima di 30', con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore, occorrerà presentare presso gli sportelli appositamente predisposti, una richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.

Per le celebrazioni di matrimoni e di funerali è consentita la sosta per la durata della cerimonia e per un massimo di tre veicoli.

Contrassegno di tipo "TR": viene rilasciato, a seguito di richiesta motivata, ai titolari di attività commerciali ed artigianali che non possano avvalersi degli appositi stalli di carico e scarico all'uopo predisposti e non ha validità nella via in cui ha sede l'attività del richiedente (per tale fattispecie va richiesto un contrassegno di tipo "D").

Tale contrassegno consente il transito e la sosta con le modalità di seguito indicate.

Ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione, ai titolari di questo contrassegno è fatto obbligo, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'avvenuto accesso, di comunicare all'ufficio preposto la targa del veicolo, il varco utilizzato, l'orario di entrata, di uscita e di documentarne la motivazione.

I veicoli autorizzabili sono quelli intestati alla ditta richiedente o facenti parte dei beni strumentali dell'azienda stessa, oltre a quelli intestati ai titolari delle attività di cui trattasi e/o ai loro soci.

Le disposizioni relative al contrassegno "TR" si applicano alle ZTL di entrambe le sottoclassi, con l'unica deroga per quelle Secondarie, in cui è consentito l'ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ferma restando la durata massima della sosta di 30' nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità, con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore, occorrerà presentare presso gli sportelli appositamente predisposti, una richiesta di autorizzazione

all'occupazione del suolo pubblico, anche a valenza annuale, con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere autorizzati al transito e alla sosta nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità:

dalle ore 00.00 alle ore 24,00 le seguenti categorie, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro attività, per la durata massima di 30', con obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio:

- a) imprese che effettuino servizi pubblici o di pubblica utilità ed imprese che operino a supporto delle medesime con identiche finalità (ad esempio non esaustivo: quelle operanti nei settori della fornitura di gas, dell'illuminazione pubblica, della distribuzione dell'energia elettrica, dell'erogazione dell'acqua, della telefonia, della manutenzione di impianti, dello spurgo della rete nera, dei canali irrigui, della manutenzione delle aree verdi pubbliche, della raccolta dei rifiuti solidi ed urbani, delle operazioni di pulizia del suolo pubblico);
- b) soggetti che provvedano al recupero di animali selvatici o randagi ed attività connesse a quelle del canile/gattile ed alla raccolta degli scarti di macellazione;
- c) istituti di Vigilanza Privata;
- d) trasporto Valori e beni qualificati come preziosi anche con mezzi privi di logo dell'azienda, in questo caso è consentito il rilascio del permesso per un solo veicolo;
- e) per lo svolgimento delle mansioni attinenti alla professione gli istituti di polizia privata ed agenzie investigative legalmente riconosciuti.
- f) telecineoperatori, qualora impegnati in attività professionali che prevedano l'utilizzo di attrezzature ingombranti oppure per la partecipazione a conferenze stampa presso il palazzo municipale.

dalle ore 04.00 alle ore 10,30 le seguenti attività, per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico per la durata massima di 30', con obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio:

- a) consegna della stampa quotidiana;
- b) trasporto del pane e degli sfarinati da forno utilizzati per il quotidiano rifornimento delle rivendite;
- c) forniture di alimenti deperibili o di prodotti freschi necessitanti di consegna quotidiana nelle primissime ore mattutine.
- d) effettuazione di consegne, dal grossista al dettagliante, di beni aventi caratteristiche tali da non poter essere trasportati, in maniera da assicurarne l'integrità, dagli appositi stalli di carico e scarico all'uopo predisposti (pasticceria, latte fresco, carni macellate, frutta e verdura, alimenti freschi e surgelati, bibite e bevande varie, piante ornamentali e fiori recisi e similari).
- e) servizi di approvvigionamento di farmaci per le farmacie e di ossigeno medico a domicilio;
- f) attività per lo spostamento dei contenitori r.s.u. con le modalità stabilite dalle apposite disposizioni Comunali.

Contrassegno tipo "TRX": viene rilasciato per il transito e la sosta, nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni attinenti alla professione o all'attività istituzionale per la durata massima di 30', con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

Le disposizioni relative al contrassegno "TRX" si applicano alle ZTL di entrambe le sottoclassi, con l'unica deroga per quelle Secondarie, in cui è consentita la sosta o l'ingresso dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ferma restando la durata massima della sosta di 30', nelle immediate vicinanze del luogo di intervento/necessità, con l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

L'autorizzazione avrà validità fino al permanere delle condizioni che ne abbiano consentito il rilascio, indicate nella richiesta.

Ad esclusione dei veicoli di cui al successivo punto f) del presente comma, ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione, è fatto obbligo, ai i titolari di questo contrassegno, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dall'avvenuto accesso, di comunicare all'ufficio preposto la targa del veicolo, l'orario di entrata e di uscita, il varco di accesso utilizzato e di documentarne la motivazione attinente alle mansioni o alle attività svolte.

a) **MEDICI DI FAMIGLIA:** viene rilasciato, in numero di uno per il veicolo intestato al medico di Assistenza Primaria e per i Pediatri convenzionati con l'A.U.S.L. che svolgano la loro attività professionale all'interno delle ZTL nel Comune di Aosta, dietro presentazione di una richiesta indicante gli orari di attività.

Il contrassegno consente esclusivamente in caso di visite domiciliari urgenti ai pazienti residenti in abitazioni all'interno delle ZTL anche la sosta gratuita nelle "zone blu" a pagamento (ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 5/2000) per la durata massima di 60 minuti, con obbligo di indicazione dell'ora in cui ha avuto inizio.

b) **ALTRI MEDICI:** viene rilasciato in numero di uno per ogni medico, ai medici non rientranti nelle casistiche di cui al punto a), che presentino una richiesta individuale e motivata indicante gli orari di attività di esercizio effettivo della loro professione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: veterinari, medici legali, medici fiscali collaboratori dell'INPS, medici preposti al Servizio di Sorveglianza Sanitaria presso il Comune di Aosta ecc...). Il presente contrassegno non é cumulabile con quello di cui al punto a).

c) **ASSISTENZA SOCIALE:** viene rilasciato per il transito e la sosta in numero di uno per ogni operatore, su presentazione di richiesta motivata, anche cumulativa, ad opera del responsabile del servizio, indicante gli orari di attività.

Il contrassegno consente anche la sosta gratuita nelle "zone blu" a pagamento (ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 5/2000) per la durata massima di 60 minuti, con obbligo di indicazione dell'ora in cui ha avuto inizio la sosta del veicolo ad uso privato condotto da:

- personale appartenente alle Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. operanti nel territorio comunale, che effettui assistenza domiciliare, infermieristica e/o consegna di pasti caldi al domicilio degli assistiti (S.A.D.);
- personale del servizio di Assistenza Domiciliare della A.U.S.L., operante sul territorio comunale;

È fatto obbligo di rendere chiaramente visibile sui veicoli il contrassegno, il planning giornaliero dell'A.U.S.L. o delle Cooperative Sociali con l'indicazione dell'orario di inizio della sosta.

d) **VEICOLI PRIVATI AL SERVIZIO DI ENTI PUBBLICI:** viene rilasciato per il transito e la sosta esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali, in numero di uno per ogni dipendente degli Uffici Pubblici (come, ad esempio non esaustivo, della Prefettura, della Protezione Civile, di Assessorati Regionali o di Enti Pubblici Territoriali) che necessiti di effettuare il transito con veicoli di proprietà privata previa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente dell'Ente di appartenenza.

e) **VEICOLI DEI CORPI CONSOLARI E DIPLOMATICI:** viene rilasciato per il transito e la sosta esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali, ai veicoli muniti di targa diplomatica o consolare (CD – CC).

- f) **UFFICI GIUDIZIARI E CORPI DI POLIZIA:** viene rilasciato per il transito e la sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in numero di uno per ogni Magistrato e/o operatore, ed esclusivamente per l'esercizio delle funzioni istituzionali.
La richiesta per il rilascio di tale tipologia di contrassegno deve essere cumulativa e va inoltrata ad opera dell'Ufficio Giudiziario o del Corpo di Polizia di appartenenza, comunicando i dati delle targhe dei veicoli utilizzati.

8.Validità delle autorizzazioni e dei contrassegni e tariffazione.

La validità delle autorizzazioni è subordinata al permanere delle condizioni che ne abbiano determinato il rilascio.

La validità dei contrassegni A, C, D, TR e TRX è annuale, limitatamente all'anno solare di riferimento espressamente indicato, senza possibilità di alcun frazionamento.

La validità dei contrassegni T e K non può essere superiore all'anno solare di riferimento.

L'accesso alle ZTL e quindi l'ottenimento dei contrassegni A, C, D è subordinato al pagamento di una tariffa annuale, secondo gli importi stabiliti dalla tabella di seguito riportata in funzione della tipologia di contrassegno.

La tariffa annuale prevista per il rinnovo dei contrassegni A, C, D dovrà essere versata entro il 31 dicembre di ciascun anno o, se diversamente stabilito dall'Amministrazione Comunale, entro la data indicata e con le modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione stessa. In caso di omesso pagamento entro i suddetti termini, l'utente verrà considerato rinunciatario e l'autorizzazione decadrà automaticamente.

La tariffa giornaliera, stabilita dalla tabella di seguito riportata, prevista per il contrassegno TR, dovrà essere versata entro e non oltre il tempo utile per la comunicazione del transito. In alternativa è possibile versare anticipatamente un fondo per un utilizzo a detrazione progressiva.

Le tariffe relative ai contrassegni, l'imposta di bollo e i diritti di istruttoria devono essere versati contestualmente all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Per le sopravvenute modifiche alle condizioni che abbiano determinato il rilascio dell'autorizzazione (ad esempio non esaustivo: per cambio di residenza, per cessata disponibilità del posto auto, per l'inserimento o esclusione targhe di veicoli, ecc..) occorrerà presentare una nuova domanda nel corso dell'anno solare di riferimento, qualora sussistano, in ogni caso, i requisiti previsti per l'ottenimento del contrassegno.

Per la validità delle altre categorie di contrassegni è effettuato rimando specifico agli articoli dedicati.

TIPOLOGIA DI CONTRASSEGNO	TARIFFA zona rossa	TARIFFA zona gialla
Contrassegno di tipo "A"	€ 40,00 all'anno	€ 40,00 all'anno
Contrassegno di tipo "A" residenti	esente	esente
Contrassegno di tipo "C"	€ 50,00 all'anno	€ 50,00 all'anno
Contrassegno di tipo "D"	€ 50,00 all'anno	€ 50,00 all'anno
Contrassegno di tipo "T"	€ 5,00 al giorno	€ 5,00 al giorno
Contrassegno di tipo "TR"	€ 5,00 al giorno (con un tetto massimo di € 500,00 annui per ogni operatore)	€ 5,00 al giorno (con un tetto massimo di € 500,00 annui per ogni operatore)
Contrassegno di tipo "K"	€ 5,00 al giorno € 50,00 al mese € 500,00 all'anno	€ 5,00 al giorno € 50,00 al mese € 500,00 all'anno
Maggiorazione per veicoli di massa complessiva superiore a 35 q.li	€ 50,00 a veicolo all'anno	€ 50,00 a veicolo all'anno

Per autorizzare il passaggio dei veicoli aventi massa complessiva superiore ai 35q nelle vie e piazze in ZTL che abbiano una conformazione strutturale tale da poterlo consentire, non occorrerà l'emissione di ordinanze derogatorie, ma, nell'ottica della semplificazione, sarà sufficiente l'inserimento della deroga nel corpo del documento autorizzatorio.

9. Caratteristiche dei contrassegni.

La definizione delle caratteristiche tecniche dei contrassegni verrà disciplinata con appositi atti successivi.

10. Apparecchiature di controllo.

I varchi di accesso alle ZTL potranno essere controllati anche per mezzo di apparecchiature elettroniche di videocontrollo che, mediante il raffronto delle targhe d'immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, individueranno i veicoli non autorizzati come sanzionabili.

Le operazioni di videocontrollo elettronico possono essere sospese con atto dirigenziale.

11. Norme per la circolazione dei veicoli autorizzati.

I veicoli transitanti all'interno delle ZTL sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale apposta in loco, ed in ogni caso:

- a) il transito non può essere effettuato qualora sia fine a se stesso, inoperoso, oppure per compiere percorsi abbreviati o più rapidi tra le vie e piazze;
- b) il varco di accesso, il varco di uscita e l'itinerario da percorrere devono corrispondere a quanto indicato sul contrassegno, nel rispetto della segnaletica presente in loco, compresa quella relativa al senso di marcia previsto;
- c) devono circolare a velocità adeguata e comunque non superiore ai 20 Km/h;
- d) devono effettuare la fermata (laddove consentita ed intesa nell'accezione prevista dall'art. 157, comma 1, lettera "b" del CdS, con l'esclusione di mere generiche esigenze di brevissima durata non correlate al possesso del contrassegno), e la sosta a motore spento;
- e) devono effettuare la sosta, durante l'orario di carico e scarico dei beni trasportati, esclusivamente per eseguire tali operazioni e non inoperosamente;
- f) devono effettuare la fermata (intesa come al precedente punto "d") e la sosta senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli;
- g) devono transitare ed effettuare la fermata (intesa come al precedente punto "d") e la sosta con il contrassegno esposto;
- h) sono tenuti ad esporre in maniera chiaramente visibile dall'esterno del veicolo il contrassegno e, se previsti, il disco orario indicante l'orario di inizio della sosta o la semplice indicazione dell'inizio di quest'ultima, il planning giornaliero e gli altri documenti necessari al controllo, da parte degli organi preposti;
- i) per i possessori di contrassegno di tipo "TR e TRX", il transito è consentito per lo svolgimento delle operazioni tecniche e/o dei compiti del proprio Istituto e la sosta dovrà essere limitata al solo tempo necessario al loro espletamento;
- j) sono esentati dall'esposizione i titolari di contrassegno per quei veicoli che non consentano la chiusura a chiave dell'abitacolo o che ne siano sprovvisti, compresi i ciclomotori o motocicli con cella "a prova di crash" o cabinati. In ogni caso il contrassegno deve essere a bordo del veicolo autorizzato per essere prontamente esibito su richiesta agli Agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
- k) i velocipedi andranno condotti a mano quando siano d'intralcio o di pericolo per i pedoni o sia presente, nella ZTL, un'alta concentrazione del traffico pedonale.

12. Sanzioni.

Nell'ambito delle ZTL e delle IP, si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti e di tutte le altre Leggi vigenti qualora applicabili. Le violazioni specifiche agli obblighi e divieti imposti con le presenti Norme di Gestione saranno accertate, contestate e/o notificate ai sensi della legge 689/81 e, come disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., comporteranno a carico dei trasgressori l'erogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo edittale di € 25,00 ad un massimo edittale di € 500,00. Nel caso di cumulo giuridico di sanzioni, le stesse saranno da erogarsi secondo la seguente tabella progressiva di graduazione dell'importo, redatta in ossequio al principio generale del diritto contenuto all'art. 8 della legge 689/81, secondo il quale chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo:

- a) sanzione di € 50,00 per una violazione;
- b) sanzione di € 60,00 per due violazioni;
- c) sanzione di € 70,00 per tre violazioni;
- d) sanzione di € 80,00 per quattro violazioni;
- e) sanzione di € 90,00 per cinque violazioni;
- f) sanzione di € 100,00 per sei violazioni;
- g) sanzione di € 110,00 per sette violazioni;
- h) sanzione di € 120,00 per otto violazioni;
- i) sanzione di € 130,00 per nove violazioni;
- j) sanzione di € 140,00 per dieci violazioni;
- k) sanzione di € 150,00 per un numero superiore alle dieci violazioni.

Tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per l'accertamento e la notificazione delle sanzioni saranno poste a carico del trasgressore e/o del responsabile solidale della violazione.

Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:

- a) la mancata esposizione del contrassegno, del permesso temporaneo od altro documento equipollente;
- b) la mancata esposizione in maniera chiaramente visibile dall'esterno del veicolo dell'orario di inizio della sosta;
- c) la mancata esposizione del planning giornaliero ove previsto;
- d) l'uso di fotocopie del contrassegno o di altro documento equipollente;
- e) il transito effettuato difformemente all'itinerario, al varco di accesso e/o al varco di uscita autorizzati nel contrassegno;
- f) l'utilizzo improprio del contrassegno per finalità diverse da quelle per cui lo stesso è stato rilasciato;
- g) il transito fine a sé stesso o per effettuare percorsi abbreviati o più rapidi tra le vie e piazze;
- h) la fermata e la sosta del veicolo col motore acceso;
- i) la mancata comunicazione (omessa, tardiva o recante dati erronei) di avvenuto transito per i soggetti a ciò tenuti;
- j) la mancata comunicazione (omessa, tardiva o recante dati erronei) dei dati della targa ai sensi dell'art. 5 comma terzo, lettere a), b), c), d);
- k) la mancata comunicazione (omessa, tardiva o recante dati erronei) dei dati della targa ai sensi dell'art. 7 da parte dei titolari di contrassegno "TRX" (ad esclusione di quelli previsti alla lettera "f");
- l) la mancata trasmissione (omessa, tardiva o recante dati erronei) della documentazione giustificante il transito, laddove previsto;

- m) il protrarsi della sosta oltre al tempo consentito o l'effettuazione della fermata per mere esigenze generiche di brevissima durata non correlate al possesso del contrassegno;
- n) la sosta inoperosa;
- o) la mancata conduzione a mano di velocipedi in caso di intralcio o pericolo per i pedoni o nelle circostanze di alta concentrazione del traffico pedonale.

13. Riduzioni, esenzioni e rimborsi.

Le tariffe previste per i contrassegni sono ridotte del 50% qualora riferite a motocicli o a ciclomotori.

Sono, inoltre, esentati dal pagamento delle tariffe previste i possessori:

- a) di contrassegno di tipo A appartenenti a nuclei familiari residenti in ZTL, per tutti i veicoli facenti capo al nucleo medesimo. Sono altresì assimilati coloro che, residenti nelle vie adiacenti alla ZTL, utilizzino un posto auto, di pertinenza dell'abitazione, ubicato nella ZTL;
- b) di contrassegno o autorizzazione in corso di validità che richiedano di apportare delle modifiche non sostanziali (sono da ricomprendersi anche le sostituzioni temporanee dei veicoli in riparazione, le cosiddette "auto sostitutive" o "vetture di cortesia", a condizione che vengano documentate l'indisponibilità momentanea del veicolo autorizzato e l'affidamento provvisorio di un altro veicolo nella disponibilità del titolare dell'autorizzazione, appartenente in proprietà ad un soggetto diverso dal medesimo e legittimato alla dazione in comodato di auto sostitutive);
- c) di contrassegni rilasciati per veicoli a trazione elettrica ad "emissione zero";
- d) di contrassegni di tipo TRX;
- e) di veicoli utilizzati per le attività logistiche e/o connesse allo svolgimento di lavori pubblici e delle manifestazioni patrocinate dagli Enti Pubblici Territoriali, anche se di proprietà di soggetti esterni alle Amministrazioni, con l'obbligo di documentare adeguatamente quest'ultima circostanza.

Le tariffe annuali non sono frazionabili.

Non è prevista alcuna possibilità di rimborso della tariffa in caso di intervenute modificazioni concernenti le ZTL (ad esempio non esaustivo: variazione delle vie o piazze interessate, degli orari o dei varchi di accesso ecc...).

14. Norme transitorie.

Con l'entrata in vigore delle presenti Norme di Gestione, le precedenti autorizzazioni, qualora in contrasto con le medesime, si intendono automaticamente decadute.